

Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 (BUR n. 107/1991)

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche della legge 8 giugno 1990, n. 142 e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli Enti locali, nonché interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.
2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di Università, Istituti e Centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni.

Art. 2 - Modalità degli interventi.

1. La realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è effettuata, con la collaborazione degli Organismi rappresentativi degli Enti locali della Regione utilizzando eventuali apporti anche finanziari di Enti locali, di Ordini professionali e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Le iniziative di cui alla presente legge sono aperte alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgano compiti particolarmente attinenti all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire cinquecento milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1991, mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese correnti, capitolo 80210, partita n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo 3470 denominato "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali" con lo stanziamento di lire cinquecento milioni per competenza e per cassa.
2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3470 verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Modalità degli interventi.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Norma finanziaria.	Errore: sorgente del riferimento non trovata